

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DI SANZIONI NEI PROCEDIMENTI DI ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA, DI CUI ALL'ART.167 DEL D.LGS. 42/2004 E S.M.I.

Approvato con deliberazione di Consiglio n. 11 del 29.07.2025

INDICE GENERALE

ART. 1 - PREMESSE.....	
ART. 2 – QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO	
ART. 3 – PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA	
ART. 4 – CRITERI E MODALITA' DI CALCOLO DELLE SANZIONI.....	
ART. 5 – SANZIONI PECUNIARIE CALCOLATE MEDIANTE STIMA DEL MAGGIOR PROFITTO.....	
ART. 6 – SANZIONI PAESAGGISTICHE IN ASSENZA D AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA	
ART. 7 – DANNO AMBIENTALE	
ART. 8 – UTILIZZO DELLE SOMME RISCOSSE	

Art. 1 - PREMESSE

Con il presente documento si intendono definire, nel pieno rispetto delle disposizioni normative vigenti, i criteri per la determinazione delle sanzioni amministrative ai sensi del comma 5, dell'art. 167 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii., "Codice dei beni culturali e del paesaggio", che devono essere applicate in relazione agli interventi realizzati in zone di vincolo paesaggistico nei seguenti casi:

- a) per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall'Autorizzazione Paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;
- b) per l'impiego di materiali in difformità dall'Autorizzazione Paesaggistica;
- c) per i lavori configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 06 Giugno 2001, n. 380.

Art. 2 - QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

2.1 – Obbligo di presentazione dell'Autorizzazione Paesaggistica (art. 146 D.Lgs. 42/2004)

L'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, "Codice dei beni culturali e del paesaggio", stabilisce l'obbligo di autorizzazione paesaggistica per le opere e gli interventi da realizzarsi su beni soggetti a tutela, che determinino modificazioni nell'aspetto visibile dei beni stessi e quindi producano un impatto dal punto di vista paesaggistico, finalizzata alla verifica della compatibilità fra interesse paesaggistico tutelato ed intervento progettato: *"I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili e aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, a termini dell'art. 142 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., o in base alla legge, a termini degli articoli 136, 143, comma 1, lettera d), e 157 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., non possono distruggerli, né introdurre modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione"*.

In particolare, è importante sottolineare quanto specificato al comma 4 del medesimo Articolo che definisce l'Autorizzazione Paesaggistica "atto autonomo e presupposto al Permesso di Costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio" la quale "non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi".

2.2 – Interventi non soggetti ad autorizzazione – (art. 149 D.Lgs. 42/2004)

L'art. 149 del D.Lgs. n. 42/2004 individua gli interventi realizzati in immobili/aree gravati da vincolo paesaggistico ma non soggetti al regime dell'autorizzazione ambientale e precisamente:

- a) per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non comportino alterazioni dello stato dei luoghi e dell'aspetto esteriore degli edifici;
- b) gli interventi inerenti all'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazioni permanenti dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio;
- c) per il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicanti dall'art. 142 co.1, lettera g) del D.Lgs n. 42/2004, purché previsti e autorizzati in base alla normativa in materia.

2.3 – Ordine di remissione in pristino o di versamento di indennità pecuniaria – (art. 167 D.Lgs. 42/2004)

L'art. 167 del D. Lgs. n. 42/2004 prevede, in caso di realizzazione di opere in aree soggette ai vincoli di cui agli articoli 136 e 142 del Decreto Legislativo in assenza di autorizzazione paesaggistica o in difformità dalla stessa, alternativamente:

- a) la sanzione demolitoria della rimessione in pristino a spese del trasgressore;
- b) il pagamento - a titolo di sanzione - di una somma equivalente al maggior importo tra il danno arrecato ed il profitto conseguito mediante la trasgressione, da determinarsi previa perizia di stima, qualora venga accertata la

compatibilità paesaggistica, nei seguenti casi:

- 1) per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione Paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;
- 2) per l'impiego di materiali in difformità dall'Autorizzazione Paesaggistica;
- 3) per i lavori configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell'Art.3 del D.P.R. 06 Giugno 2001, n. 380.

La sanzione, in ragione dell'autonoma valenza del procedimento paesaggistico ambientale rispetto a quello edilizio in senso stretto, si applica indipendentemente da ogni e qualsiasi altra sanzione penale od amministrativa per violazioni edilizio-urbanistica, qualora non si debba procedere a demolizione delle opere stesse.

L'accertamento di compatibilità paesistica, con annessa sanzione amministrativa pecuniaria, è propedeutico all'accertamento di conformità edilizio-urbanistico.

Il comma 1-quater dell'art. 181 del D.Lgs. n. 42/2004 descrive il procedimento volto all'acquisizione del giudizio di compatibilità stabilendo che *"Il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile o dell'area interessati dagli interventi di cui al comma 1-ter presenta apposita domanda all'autorità preposta alla gestione del vincolo ai fini dell'accertamento della compatibilità paesaggistica degli interventi medesimi. L'autorità competente si pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di centottanta giorni, previo parere vincolante della Soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni"*.

2.4 – Opere in assenza di Autorizzazione Paesaggistica o in difformità da essa – (art. 181 D.Lgs. 42/2004)

L'art. 181 del D. Lgs. n. 42/2004 stabilisce - ai commi 1 e 1 bis - specifiche sanzioni penali (cit. art. 44 lettera c) del D.P.R. 380/2001) nel caso di realizzazione di interventi di qualsiasi genere su beni paesaggistici in assenza della prescritta autorizzazione o in difformità da essa e prevede - al successivo comma 1-ter - che, *"Ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art.167"*, le sanzioni penali non si applicano *"qualora l'autorità amministrativa competente accerti la compatibilità paesaggistica"*, secondo le procedure descritte al comma 1 quater.

2.5 – Opere in assenza di Autorizzazione Paesaggistica o in difformità da essa – (art. 36-bis D.P.R. 380/2001)

L'art. 36-bis del D.P.R. 380/2001 prevede, qualora sussistano i requisiti ivi contemplati, una particolare ipotesi di sanatoria edilizia per interventi realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire o dalla segnalazione certificata di inizio attività. Qualora tali interventi risultino eseguiti in assenza o difformità all'autorizzazione paesaggistica, il comma 4 del medesimo articolo dispone che:

"il dirigente o il responsabile dell'ufficio competente in materia edilizia-urbanistica richiede all'autorità preposta alla gestione del vincolo apposito parere vincolante in merito all'accertamento della compatibilità paesaggistica dell'intervento, anche in caso di lavori che abbiano determinato la creazione di superfici utili o volumi ovvero l'aumento di quelli legittimamente realizzati."

L'autorità competente si pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di centottanta giorni, previo parere vincolante della soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni. Se i pareri non sono resi entro i termini di cui al secondo periodo, si intende formato il silenzio-assenso e il dirigente o responsabile dell'ufficio provvede autonomamente."

Le disposizioni del presente comma si applicano anche nei casi in cui gli interventi di cui al comma 1 risultino incompatibili con il vincolo paesaggistico apposto in data successiva alla loro realizzazione".

Art. 3 - PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA

Il procedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica si articola nelle seguenti fasi:

- Richiesta di accertamento ovvero di parere di compatibilità paesaggistica;
- Istruttoria tecnica con eventuale richiesta ed acquisizione di documentazione integrativa, con

conseguente sospensione dei termini;

- Espressione del parere di compatibilità paesaggistico - ambientale del Responsabile del Procedimento;
- Acquisizione del parere obbligatorio e vincolante della Soprintendenza;
- Rilascio o diniego del provvedimento di compatibilità paesaggistica nell'ipotesi dell'art. 167 del D. Lgs. n. 42/2004 ovvero del parere di compatibilità paesaggistica nell'ipotesi dell'art. 36-bis comma 4 del D.P.R. 380/2001.

In caso di rilascio: determinazione ed applicazione della sanzione pecuniaria;

In caso di diniego: attivazione della sanzione demolitoria (anche parziale).

Il parere espresso dal Responsabile del Procedimento avrà per oggetto la valutazione di compatibilità dell'opera eseguita con i valori paesaggistici ambientali tutelati.

In particolare, come indicato dal D.M. 12/12/2005, dovranno essere condotte le seguenti analisi volte a verificare:

- Coerenza dell'intervento proposto con gli obiettivi di qualità paesaggistica;
- Congruità dell'intervento proposto con i valori riconosciuti dal vincolo;
- Correttezza, formale sostanziale, dell'intervento proposto in merito al suo inserimento nel contesto urbano, agricolo, paesaggistico ed ambientale.

Art. 4 - CRITERI E MODALITA' DI CALCOLO DELLE SANZIONI

Conseguentemente al parere del Responsabile del Procedimento e acquisito il parere obbligatorio e vincolante della Soprintendenza, si distinguono di seguito le seguenti ipotesi:

- **Abuso compatibile con il vincolo paesaggistico:** nel caso in cui l'abuso sia ritenuto compatibile con il vincolo paesaggistico, la sanzione sarà determinata con riferimento al maggior profitto conseguito in quanto il giudizio di compatibilità comporta una valutazione di sostenibilità dell'opera nel contesto paesaggistico-ambientale, con conseguente prevalenza del profitto medesimo rispetto al danno ambientale.
- **Abuso incompatibile con il vincolo paesaggistico:** nel caso in cui l'abuso sia ritenuto incompatibile con il vincolo di tutela, in quanto ha determinato un'alterazione tale da compromettere i valori oggetto di protezione, si procederà ad ordinare la demolizione dell'opera prescrivendo sia eventuali modalità di esecuzione secondo le indicazioni che il Responsabile del Procedimento ovvero la Soprintendenza riterrà opportuno stabilire, sia l'eventuale esecuzione di opere di riqualificazione tendenti all'eliminazione delle alterazioni ambientali prodotte dagli interventi realizzati.
- **Abuso incompatibile con il vincolo paesaggistico ma non ripristinabile:** nel caso in cui l'abuso sia ritenuto incompatibile con il vincolo paesaggistico, ma non ripristinabile in quanto, sulla base di apposita perizia tecnica giurata, venga accertato che l'eliminazione della porzione abusiva potrebbe arrecare pregiudizio alla parte legittima dell'immobile o potrebbe comportare un maggiore danno ambientale rispetto al mantenimento in essere dell'abuso, verrà irrogata una sanzione pecuniaria pari al danno ambientale arrecato (ritenuto, in questo caso, prevalente sul maggior profitto conseguito, stante il giudizio di incompatibilità paesaggistica) oltre che, a prescrivere l'eventuale esecuzione di opere di riqualificazione tendenti all'eliminazione delle alterazioni ambientali.

In caso di interventi realizzati in difformità dall'autorizzazione paesaggistica, la determinazione dell'ammontare della sanzione pecuniaria sarà riferita alla sola porzione dell'immobile eseguito abusivamente e non già a quella complessiva dell'immobile medesimo.

In nessun caso **la sanzione non potrà essere inferiore a 1.032,00 euro.**

Art. 5 - SANZIONI PECUNIARIE CALCOLATE MEDIANTE STIMA DEL MAGGIOR PROFITTO

L'articolo 167, comma 5 del D.Lgs. n. 42/2004 dispone che "qualora venga accertata la compatibilità paesaggistica, il trasgressore è tenuto al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione. L'importo della sanzione pecuniaria è determinato previa perizia di stima".

L'art. 36-bis comma 5-bis del D.P.R. 380/2001 dispone che "qualora sia accertata la compatibilità paesaggistica, si applica altresì una sanzione determinata previa perizia di stima ed equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione; in caso di rigetto della domanda si applica la sanzione demolitoria di cui all'articolo 167, comma 1, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42".

I criteri da adottare per il calcolo della sanzione sono quelli richiamati dal Decreto 26 settembre 1997 del Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali, indicando come profitto la differenza tra il valore dell'opera realizzata ed i costi sostenuti per la esecuzione della stessa, alla data di effettuazione della perizia.

In ogni caso **la sanzione non potrà essere inferiore a 1.032,00 euro.**

In caso di contestazioni sulla determinazione della sanzione potrà essere richiesto il calcolo all'Agenzia delle Entrate;

Art. 6 - SANZIONI PAESAGGISTICHE IN ASSENZA DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA

Nei casi in cui il profitto conseguito non rilevi e l'accertamento riguardi interventi eseguiti in assenza di autorizzazione paesaggistica semplificata, si procede all'irrogazione di sanzione forfettaria per ogni tipologia di intervento come individuata in via equitativa dalla rispettiva sigla di cui all'allegato B del D.P.R. 31/2017 come segue, con l'avvertenza che i seguenti importi sono da intendersi quali sanzioni minime, eventualmente aumentabili in modo percentuale sino al 200%, previa adeguata motivazione, in ragione della particolare gravità degli abusi in termini di rilevanza paesaggistica:

B.1. Incrementi di volume non superiori al 10 per cento della volumetria della costruzione originaria e comunque non superiori a 100 mc, eseguiti nel rispetto delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti. Ogni ulteriore incremento sullo stesso immobile da eseguirsi nei cinque anni successivi all'ultimazione lavori è sottoposto a procedimento autorizzatorio ordinario;

Sanzione paesaggistica: € 2.064,00

B.2. realizzazione o modifica di aperture esterne o finestre a tetto riguardanti beni vincolati ai sensi del Codice, art. 136, comma 1, lettere a), b e c) limitatamente, per quest'ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l'edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici, purché tali interventi siano eseguiti nel rispetto delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti;

Sanzione paesaggistica: € 1.032,00

B.3. interventi sui prospetti, diversi da quelli di cui alla voce B.2, comportanti alterazione dell'aspetto esteriore degli edifici mediante modifica delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali o delle finiture esistenti, quali: modifica delle facciate mediante realizzazione o riconfigurazione di aperture esterne, ivi comprese vetrine e dispositivi di protezione delle attività economiche, o di manufatti quali cornicioni, ringhiere, parapetti; interventi sulle finiture esterne, con rifacimento di intonaci, tinteggiature o rivestimenti esterni, modificativi di quelli preesistenti; realizzazione, modifica o chiusura di balconi o terrazze; realizzazione o modifica sostanziale di scale esterne;

Sanzione paesaggistica: € 1.032,00

B.4. interventi sulle coperture, diversi da quelli di cui alla voce B.2, comportanti alterazione dell'aspetto esteriore degli edifici mediante modifica delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali o delle

finiture esistenti, quali: rifacimento del manto del tetto con materiali diversi; modifiche alle coperture finalizzate all'installazione di impianti tecnologici; modifiche alla inclinazione o alla configurazione delle falde; realizzazione di lastrici solari o terrazze a tasca; inserimento di canne fumarie o comignoli; realizzazione di finestre a tetto, lucernari, abbaini o elementi consimili;

Sanzione paesaggistica: € 1.032,00

B.5. interventi di adeguamento alla normativa antisismica ovvero finalizzati al contenimento dei consumi energetici degli edifici, laddove comportanti innovazioni nelle caratteristiche morfotipologiche, ovvero nei materiali di finitura o di rivestimento preesistenti;

Sanzione paesaggistica: € 1.032,00

B.6. interventi necessari per il superamento di barriere architettoniche, laddove comportanti la realizzazione di rampe per il superamento di dislivelli superiori a 60 cm, ovvero la realizzazione di ascensori esterni o di manufatti consimili che alterino la sagoma dell'edificio e siano visibili dallo spazio pubblico;

Sanzione paesaggistica: € 1.032,00

B.7. installazione di impianti tecnologici esterni a servizio di singoli edifici, quali condizionatori e impianti di climatizzazione dotati di unità esterna, caldaie, parabole, antenne, su prospetti prospicienti la pubblica via o in posizioni comunque visibili dallo spazio pubblico, o laddove si tratti di impianti non integrati nella configurazione esterna degli edifici oppure qualora tali installazioni riguardino beni vincolati ai sensi del Codice, art. 136, comma 1, lettere a), b e c) limitatamente, per quest'ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l'edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici;

Sanzione paesaggistica: € 1.032,00

B.8. installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) a servizio di singoli edifici, purché integrati nella configurazione delle coperture, o posti in aderenza ai tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda degli edifici ricadenti fra quelli di cui all'art. 136, comma 1, lettere b e c) del Codice, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) a servizio di singoli edifici su coperture piane in posizioni visibili dagli spazi pubblici esterni;

Sanzione paesaggistica: € 2.064,00

B.9. installazione di micro generatori eolici con altezza complessiva non superiore a ml 1,50 e diametro non superiore a ml 1,00, qualora tali interventi interessino i beni vincolati ai sensi del Codice, art. 136, comma 1, lettere a), b e c) limitatamente, per quest'ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l'edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici;

Sanzione paesaggistica: € 2.064,00

B.10. installazione di cabine per impianti tecnologici a rete o colonnine modulari ovvero sostituzione delle medesime con altre diverse per tipologia, dimensioni e localizzazione;

Sanzione paesaggistica: € 1.032,00

B.11. interventi puntuali di adeguamento della viabilità esistente, quali: sistemazioni di rotatorie, riconfigurazione di incroci stradali, realizzazione di banchine, pensiline, marciapiedi e percorsi ciclabili, manufatti necessari per la sicurezza della circolazione, realizzazione di parcheggi a raso con fondo drenante o che assicuri adeguata permeabilità del suolo;

Sanzione paesaggistica: € 1.032,00

B.12. interventi sistematici di arredo urbano comportanti l'installazione di manufatti e componenti, compresi gli impianti di pubblica illuminazione;

Sanzione paesaggistica: € 1.032,00

B.13. opere di urbanizzazione primaria previste in piani attuativi già valutati ai fini paesaggistici, ove non siano oggetto di accordi di collaborazione tra il Ministero, le regioni e gli enti locali o di specifica disciplina contenuta nel piano paesaggistico approvato ai sensi dell'art. 143 del codice;

Sanzione paesaggistica: € 1.032,00

B.14. interventi di cui alla voce A.12 dell'Allegato «A», da eseguirsi nelle aree di pertinenza degli edifici, ove si tratti di beni vincolati ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettera b) del Codice;

Sanzione paesaggistica: € 2.064,00

B.15. interventi di demolizione senza ricostruzione di edifici, e manufatti edilizi in genere, privi di interesse architettonico, storico o testimoniale;

Sanzione paesaggistica: € 1.032,00

B.16. realizzazione di autorimesse, collocate fuori terra ovvero parzialmente interrato, con volume emergente fuori terra non superiore a 50 mc, compresi i percorsi di accesso e le eventuali rampe;

Sanzione paesaggistica: € 2.064,00

B.17. realizzazione di tettoie, porticati, chioschi da giardino di natura permanente e manufatti consimili aperti su più lati, aventi una superficie non superiore a 30 mq o di manufatti accessori o volumi tecnici con volume emergente fuori terra non superiore a 30 mc;

Sanzione paesaggistica: € 1.032,00

B.18. interventi sistematici di configurazione delle aree di pertinenza di edifici esistenti, diversi da quelli di cui alla voce B.14, quali: nuove pavimentazioni, accessi pedonali e carrabili, modellazioni del suolo incidenti sulla morfologia del terreno, realizzazione di rampe, opere fisse di arredo, modifiche degli assetti vegetazionali;

Sanzione paesaggistica: € 1.032,00

B.19. installazione di tettoie aperte di servizio a capannoni destinati ad attività produttive, o di collegamento tra i capannoni stessi, entro il limite del 10 per cento della superficie coperta preesistente;

Sanzione paesaggistica: € 1.032,00

B.20. impianti tecnici esterni al servizio di edifici esistenti a destinazione produttiva, quali strutture per lo stoccaggio dei prodotti ovvero per la canalizzazione dei fluidi o dei fumi mediante tubazioni esterne;

Sanzione paesaggistica: € 1.032,00

B.21. realizzazione di cancelli, recinzioni, muri di cinta o di contenimento del terreno, inserimento di elementi antintrusione sui cancelli, le recinzioni e sui muri di cinta, interventi di manutenzione, sostituzione o adeguamento dei medesimi manufatti, se eseguiti con caratteristiche morfo-tipologiche, materiali o finiture diversi da quelle preesistenti e, comunque, ove interessino beni vincolati ai sensi del Codice, art. 136, comma 1, lettere a) , b) e c) limitatamente, per quest'ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l'edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici;

Sanzione paesaggistica: € 1.032,00

B.22. taglio, senza sostituzione, di alberi, ferma l'autorizzazione degli uffici competenti, ove prevista; sostituzione o messa a dimora di alberi e arbusti nelle aree, pubbliche o private, vincolate ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettere a) e b) del Codice, ferma l'autorizzazione degli uffici competenti, ove prevista;

Sanzione paesaggistica: € 1.032,00

B.23. realizzazione di opere accessorie in soprasuolo correlate alla realizzazione di reti di distribuzione locale di servizi di pubblico interesse o di fognatura, o ad interventi di allaccio alle infrastrutture a rete;

Sanzione paesaggistica: € 1.032,00

B.24. posa in opera di manufatti parzialmente o completamente interrati quali serbatoi e cisterne, ove comportanti la modifica permanente della morfologia del terreno o degli assetti vegetazionali, comprese le opere di recinzione o sistemazione correlate; posa in opera in soprasuolo dei medesimi manufatti, con dimensioni non superiori a 15 mc, e relative opere di recinzione o sistemazione;

Sanzione paesaggistica: € 1.032,00

B.25. occupazione temporanea di suolo privato, pubblico, o di uso pubblico, mediante installazione di strutture o di manufatti semplicemente ancorati al suolo senza opere murarie o di fondazione per manifestazioni, spettacoli, eventi, o per esposizioni e vendita di merci, per un periodo superiore a 120 e non superiore a 180 giorni nell'anno solare;

Sanzione paesaggistica: € 1.032,00

B.26. verande e strutture in genere poste all'esterno (dehors), tali da configurare spazi chiusi funzionali ad attività economiche quali esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, attività commerciali, turistico-ricettive, sportive o del tempo libero; installazione di manufatti amovibili o di facile rimozione, consistenti in opere di carattere non stagionale e a servizio della balneazione, quali, ad esempio, chioschi, servizi igienici e cabine; prima collocazione ed installazione dei predetti manufatti amovibili o di facile rimozione aventi carattere stagionale;

Sanzione paesaggistica: € 1.032,00

B.27. manufatti in soprasuolo correlati alla realizzazione di pozzi ed opere di presa e prelievo da falda per uso domestico;

Sanzione paesaggistica: € 1.032,00

B.28. realizzazione di ponticelli di attraversamento di corsi d'acqua, o tombinamento parziale dei medesimi, limitatamente al tratto necessario per dare accesso ad edifici esistenti o a fondi agricoli interclusi; riapertura di tratti tombinati di corsi d'acqua;

Sanzione paesaggistica: € 1.032,00

B.29. manufatti per ricovero attrezzi agricoli, realizzati con opere murarie o di fondazione, con superficie non superiore a dieci metri quadrati;

Sanzione paesaggistica: € 1.032,00

B.30. realizzazione di nuove strutture relative all'esercizio dell'attività ittica con superficie non superiore a 30 mq;

Sanzione paesaggistica: € 1.032,00

B.31. interventi di adeguamento della viabilità vicinale e podereale eseguiti nel rispetto della normativa di settore;

Sanzione paesaggistica: € 1.032,00

B.32. interventi di ripristino delle attività agricole e pastorali nelle aree rurali invase da formazioni di vegetazione arbustiva o arborea, previo accertamento del preesistente uso agricolo o pastorale da parte delle autorità competenti, ove eseguiti in assenza di piano paesaggistico regionale che individui tali aree;

Sanzione paesaggistica: € 1.032,00

B.33. interventi di diradamento boschivo con inserimento di colture agricole di radura;

Sanzione paesaggistica: € 1.032,00

B.34. riduzione di superfici boscate in aree di pertinenza di immobili esistenti, per superfici non superiori a 2.000 mq, purché preventivamente assentita dalle amministrazioni competenti;

Sanzione paesaggistica: € 1.032,00

B.35. interventi di realizzazione o adeguamento della viabilità forestale in assenza di piani o strumenti di gestione forestale approvati dalla Regione previo parere favorevole del Soprintendente per la parte inerente alla realizzazione o adeguamento della viabilità forestale;

Sanzione paesaggistica: € 1.032,00

B.36. posa in opera di cartelli e altri mezzi pubblicitari non temporanei di cui all'art. 153, comma 1, del Codice, di dimensioni inferiori a 18 mq, ivi compresi le insegne e i mezzi pubblicitari a messaggio o luminosità variabile, nonché l'installazione di insegne fuori dagli spazi vetrina o da altre collocazioni consimili a ciò preordinate;

Sanzione paesaggistica: € 1.032,00

B.37. installazione di linee elettriche e telefoniche su palo a servizio di singole utenze di altezza non superiore, rispettivamente, a metri 10 e a metri 6,30;

Sanzione paesaggistica: € 2.064,00

B.38. installazione di impianti delle reti di comunicazione elettronica o di impianti radioelettrici, diversi da quelli di cui all'art. 6, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, che comportino la realizzazione di supporti di antenne non superiori a 6 metri se collocati su edifici esistenti, e/o la realizzazione di sopralzi di infrastrutture esistenti come pali o tralicci, non superiori a 6 metri, e/o la realizzazione di apparati di telecomunicazioni a servizio delle antenne, costituenti volumi tecnici, tali comunque da non superare l'altezza di metri 3 se collocati su edifici esistenti e di metri 4 se posati direttamente a terra;

Sanzione paesaggistica: € 2.064,00

B.39. interventi di modifica di manufatti di difesa dalle acque delle sponde dei corsi d'acqua e dei laghi per adeguamento funzionale;

Sanzione paesaggistica: € 1.032,00

B.40. interventi sistematici di ingegneria naturalistica diretti alla regimazione delle acque, alla conservazione del suolo o alla difesa dei versanti da frane e slavine;

Sanzione paesaggistica: € 1.032,00

B.41. interventi di demolizione e ricostruzione di edifici e manufatti, ivi compresi gli impianti tecnologici, con volumetria, sagoma ed area di sedime corrispondenti a quelle preesistenti, diversi dagli interventi necessitati di ricostruzione di edifici e manufatti in tutto o in parte crollati o demoliti in conseguenza di calamità naturali o catastrofi. Sono esclusi dal procedimento semplificato gli interventi di demolizione e ricostruzione che interessino i beni di cui all'art. 136, comma 1, lettere a) e b) del Codice;

Sanzione paesaggistica: € 2.064,00

B.42. interventi di ripascimento circoscritti di tratti di arenile in erosione, manutenzione di dune artificiali in funzione antierosiva, ripristino di opere di difesa esistenti sulla costa.

Sanzione paesaggistica: € 1.032,00

6.1 In caso l'accertamento di compatibilità presentato interessi più tipologie previste dall'allegato B del D.P.R. 31/2017, la base sanzionatoria sarà quella dell'importo maggiore previsto tra le tipologie oggetto di accertamento, cui andranno ad aggiungersi gli importi previsti per la sanatoria degli altri interventi, ciascuno ridotto dell'80%;

6.2 La sanzione paesaggistica si intende calcolata per unità immobiliare, indipendentemente dalla destinazione d'uso (residenziale, commerciale, artigianale, industriale, agricola); le parti comuni condominiali o relative ad altri fabbricati saranno considerate come unica unità immobiliare, la sanzione totale erogata sarà la somma delle sanzioni dovute per unità immobiliare;

Art. 7 - DANNO AMBIENTALE

Per danno ambientale (Da) si intende la distruzione, il deterioramento o le alterazioni causate all'ambiente quando l'abuso è ritenuto incompatibile con il vincolo paesaggistico, ma non ripristinabile in quanto, sulla base di apposita perizia tecnica giurata viene accertato che l'eliminazione della porzione abusiva arreca pregiudizio alla parte legittima dell'immobile o comporta un danno maggiore all'ambiente rispetto al mantenimento in essere dell'intervento abusivo.

Per la valutazione del danno ambientale (Da) si andrà a calcolare il costo per il ripristino dello stato dei luoghi, l'insieme cioè dei costi ordinari da sostenere per ripristinare le condizioni originarie del bene danneggiato (il costo della demolizione oltre i costi di recupero ambientale per il ripristino dello stato dei luoghi) aumentata di una percentuale variabile in relazione al valore paesaggistico della zona d'abuso.

Art. 8 - UTILIZZO DELLE SOMME RISCOSE

Ai sensi dell'art. 167, comma 6, del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" le somme introitate verranno utilizzate per finalità di salvaguardia nonché per interventi di recupero dei valori paesaggistici e di riqualificazione degli immobili e delle aree degradate o interessate dalla remissione in pristino. Per le medesime finalità possono essere utilizzate anche le somme derivanti dal recupero delle spese sostenute dall'amministrazione per l'esecuzione della remissione in pristino in danno dei soggetti obbligati, ovvero altre somme a ciò destinate dalle amministrazioni competenti.